

Spett. li

Presidenza del Consiglio dei Ministri
in persona del Presidente del Consiglio p.t.
Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma (RM)
Via Pec: presidente@pec.governo.it

Ministero della Difesa
in persona del Ministro p.t.
Via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma (RM)
Via Pec: udc@postacert.difesa.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
in persona del Ministro p.t.
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (RM)
Via Pec: mef@pec.mef.gov.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
in persona del Ministro p.t.
Via Veneto, 56 - 00187 Roma (RM)
Via Pec: segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: **Dipendenti civili del Ministero della Difesa: urgenti iniziative volte alla progressione verticale dei dipendenti dalla Prima alla Seconda Area**

Scriviamo la presente in nome e per conto degli esponenti di seguito meglio emarginati, i quali ci hanno conferito espresso mandato al fine di **di** **significare** **quanto** **in** **appresso.**

Avv. Chiara Samperisi - Avv. Annamaria Zarrelli - Dott. David Valente
via G. Mameli n. 87 - 04100 Latina
tel/ fax. (+39) 0773 665203 - info@samperisizarrelli-legal.eu
annamaria.zarrelli@pec.it

Successivamente, il Ccnl Ministeri 1998-2001 rivedeva la classificazione dei lavoratori, disponendo che le precedenti ex nove categorie venissero raggruppate in tre diverse aree: la A, la B e la C.

Tuttavia, mentre nelle Aree B e C la contrattazione collettiva aveva individuato diverse posizioni economiche all'interno delle aree, nell'area A non è stata prevista alcuna differenziazione professionale, poiché le declaratorie contrattuali facevano riferimento a mansioni di estrema semplicità, di fatto non più esistenti e, dunque, a profili professionali ormai superati.

In conseguenza di ciò, gli appartenenti all'area A (ora Area I) non hanno potuto prendere parte al processo di rinnovamento e di adeguamento professionale che ha riguardato le altre aree, attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento. Ciò in ragione del fatto che detti passaggi avrebbero comportato costi aggiuntivi ai bilanci delle singole amministrazioni e che il Ccnl del 1998, all'art. 32, prevedeva che il Fondo Unico di Amministrazione (FUA) servisse per *«finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità»* e l'Amministrazione interpretava tale disposizione nel senso di utilizzare il FUA per i passaggi nell'ambito di ciascuna area, ma non per i passaggi tra aree.

Come noto, la sigla del nuovo contratto collettivo, con effetto 2006-2009, ha in parte modificato la classificazione dei lavoratori, prevedendo sempre tre aree (ora rinominate I, II, III, nelle quali sono confluite rispettivamente le precedenti aree A, B e C) nonché diverse fasce retributive: da F1 a F3 per la prima Area, da F1 a a F6 per la seconda area e da F1 a F7 per la terza.

Inoltre, per la ex area A (ora area I), il nuovo contratto, con disposizione transitoria di cui all'art. 36, ha così statuito: *«in via eccezionale ed in prima applicazione del presente contratto, al fine di favorire i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni, la contrattazione integrativa potrà promuovere iniziative di riqualificazione professionale intese ad agevolare i passaggi del personale in servizio all'entrata in vigore del presente contratto dalla Prima alla Seconda Area nel rispetto delle percentuali previste per l'accesso dall'esterno».*

Le auspiccate iniziative di riqualificazione professionale intese ad agevolare i passaggi del personale in servizio dalla Prima alla Seconda Area, tuttavia, non si sono mai concretizzate.

La disposizione transitoria appena citata (Art. 36 contratto CCNL 2006/2009) risulta, peraltro, non più prevista alla luce del recente CCNL 2016/2018.

Di conseguenza, gli esponenti - tutti inquadrati nella Prima Area - per oltre trent'anni sono rimasti esclusi dai processi di riqualificazione e progressione professionale, restando ancorati all'inquadramento iniziale, che si rivela del tutto inappropriato, soprattutto se raffrontato alle competenze professionali ed all'esperienza maturata nel tempo. È evidente, infatti, che i lavoratori esponenti svolgono mansioni ed incarichi ben al di sopra del profilo formale in cui risultano, ormai del tutto anacronisticamente, inquadrati.

CONSIDERATO CHE

I. è innegabile la necessità di intraprendere urgenti iniziative volte alla realizzazione di una progressione verticale dei dipendenti civili del Ministero della Difesa dalla Prima alla Seconda Area;

II. la questione è ormai nota al Legislatore ed agli intestati Ministeri: nelle legislature precedenti, infatti, sono stati presentati vari atti

parlamentari che avevano come obiettivo - mai realmente perseguito - il superamento della situazione dei lavoratori sopradescritta;

III. è evidente, da un verso, il diritto degli istanti ad ottenere il giusto inquadramento e le conseguenti opportunità di formazione e di progressione economica e di carriera e, dall'altro, il danno che gli stessi hanno subito e stanno ancora subendo per effetto del discriminatorio regime di ingiusta esclusione dal processo di rinnovamento ed adeguamento professionale.

IV. Sul punto, giova evidenziare che una recente sentenza del Tar Lazio (n. 1412/2011), pronunciandosi su una vicenda del tutto analoga a quella in questione, ha intimato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di avviare le procedure di riqualificazione del personale dalla Prima alla Seconda area;

V. molti comitati ed associazioni rappresentanti i lavoratori della categoria in questione hanno inviato numerose raccomandate e missive per sollecitare la soluzione della problematica, ormai intollerabile, che riguarda centinaia e centinaia di lavoratori, ma a tali comunicazioni non è mai stato dato riscontro;

VI. L'art. 3 della Costituzione Italiana recita quanto segue: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

VII. L'art. 35 della medesima Costituzione recita: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro».

Tutto ciò premesso e considerato, valga la presente quale **espressa diffida** nei confronti di tutti gli enti in indirizzo affinché siano intraprese urgenti iniziative volte al superamento della situazione sopradescritta ed intese, dunque, alla promozione dei processi di riqualificazione professionale atti ad agevolare il passaggio del personale istante dalla Prima alla Seconda Area.

Valga la presente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c. e comunque quale atto di significazione stragiudiziale e di formale costituzione e messa in mora con interruzione dei termini di prescrizione, ponendosi riserva di più ampia tutela giurisdizionale, anche ai fini del risarcimento del danno che gli istanti hanno subito e stanno subendo per effetto del discriminatorio regime di ingiusta esclusione dal processo di rinnovamento ed adeguamento professionale.

Distinti saluti

Avv.ti

Chiara Samperisi



Annamaria Zarrelli

Sturman fault.